

ORDINANZA N. 1/93

IL CAPO DELL'ISPETTORATO DI PORTO DI VERONA

- Vista la segnalazione della Stazione dei Carabinieri di Peschiera datata 3.3.93, secondo la quale i pescatori professionali posizionano abusivamente reti in zone che risultano essere pericolose alla navigazione;
- Constatata la necessità di tutelare la sicurezza delle persone e di eliminare gli eventuali intralci o rallentamenti alla navigazione da diporto e pubblica di linea;
- Viste le leggi vigenti in materia e in particolare gli artt. 79 e 1168 del Codice della Navigazione, ai sensi e per gli effetti delle medesime:

ORDINA

1. Nei porti, canali e in tutte le località di sosta o di transito dei battelli pubblici di linea, nonché nelle corsie di accesso e uscita dei porti di pertinenza della Regione Veneto o comunque, in zone che siano di intralcio alla navigazione o balneazione dove delimitate, è fatto divieto di posare reti tipo professionale (come previsto dal regolamento della Provincia di Verona emanato in base al D.P. 7.12.51, n. 1829), fatte salve le eventuali specifiche autorizzazioni previste dall'art. 79 del Codice della Navigazione.

2. Tutti gli Organi preposti alla vigilanza e sorveglianza sulla navigazione e sulla pesca sono tenuti a far rispettare l'osservanza della presente Ordinanza.

16 AGO. 1993

IL DIRIGENTE REGIONALE GENERALE
(Dott. Ing. Giancarlo Padovani)

*Segreteria regionale per il territorio
Ufficio regionale del Genio Civile di Verona - Piazzale Cadorna, 2
Tel. 045/914555 - Fax 49012*

